

## **COSTITUZIONE**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vigente al : 15-1-2026

### **TITOLO V**

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

#### **Art. 133**

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.